



C I T T A ' D I M O R T A R A

(Provincia di Pavia)

UFFICIO COMMERCIO

Ordinanza N. 32

Mortara, lì 30/06/2008

IL SINDACO

Richiamato il d.lgs. 114 del 31 marzo 1998, artt. 11, 12 e 13 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n.59”;

Richiamata la L.R. 3 aprile 2000, n.22 “Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali”;

Vista la L.R. n. 30 del 28 novembre 2007 “Normativa di orari degli esercizi commerciali”;

Ritenuto di aggiornare le vigenti disposizioni comunali, alla luce delle novità introdotte dalla normativa regionale in materia di orari delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19 novembre 2007, esecutiva, “Piano territoriale degli orari: il tempo di Mortara. Approvazione”;

Richiamata la nota prot. 12615 del 10/06/2008, con cui veniva trasmessa bozza del presente provvedimento alle associazioni del commercio, dell’artigianato, dei consumatori ed alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, per l’espressione di eventuali osservazioni o pareri;

Visto il d.lgs. 267/2000 ed il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

1. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 22:00.
2. Nel rispetto della fascia di cui al punto 1. l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, non superando, comunque, il limite di 13 ore giornaliere.
3. L’osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa.
4. Salvo non coincida con la festa patronale e salvo deroghe in occasione del contestuale svolgimento del mercato cittadino o di manifestazioni di interesse sovralocale, non è consentita l’apertura al pubblico delle attività di vendita nelle seguenti giornate:
 - 1° gennaio
 - Pasqua
 - 25 aprile
 - 1° maggio
 - 15 agosto
 - 25 dicembre pomeriggio
 - 26 dicembreQualora, fatte salve le disposizioni specifiche previste dalla L.R. 15/2000, si verifichi coincidenza con lo svolgimento del mercato cittadino, gli esercizi di commercio al dettaglio potranno rimanere aperti per la durata del mercato.
5. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, nel corso dell’anno solare, nel rispetto dei limiti di cui ai punti 1, 2 e 6 possono restare aperti al pubblico:
 - nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre;
 - nell’ultima domenica dei mesi di maggio, agosto e novembre;

- nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre.
6. Entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale, il comune individua ulteriori 3 giornate domenicali e festive di apertura facoltativa, in relazione alle esigenze locali.
 7. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 6, l'apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è consentita, con riferimento all'intero anno solare, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 metri quadrati.
 8. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
 9. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa diversi da quelli specificati al punto 9 possono effettuare l'apertura al pubblico fino alle ore 13:00 nel giorno festivo più idoneo alle esigenze del consumatore, nel caso di due festività consecutive. Qualora una delle due festività coincida con quelle elencate al punto 7, l'apertura potrà essere effettuata solo in conformità al calendario riportato al punto 7, nel rispetto dei limiti di cui ai punti 1, 2 e 6.
 10. Gli esercizi del settore alimentare dovranno garantire l'apertura al pubblico, nei modi determinati con apposito provvedimento, nel caso di più di due festività consecutive. Qualora una delle tre festività coincida con quelle elencate al punto 7, l'apertura, da parte degli esercizi diversi da quelli specificati al punto 9, dovrà essere effettuata secondo il calendario riportato al punto 7, nel rispetto dei limiti di cui ai punti 1, 2 e 6.
 11. Gli esercenti attività miste, soggette in parte alle norme sull'attività di commercio al dettaglio e in parte alla L.R. 30/2003 e s.m.i. in materia di somministrazione di alimenti e bevande, rispettano le norme di apertura e chiusura dell'esercizio, con riferimento all'attività prevalente dichiarata.
 12. La presente ordinanza, ad eccezione del punto 8, non si applica alle seguenti tipologie di attività, purché esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80% della superficie di vendita dell'esercizio:
 - rivendite di generi di monopolio;
 - rivendite di giornali, riviste e periodici;
 - gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
 - esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;
 - esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali.
 13. Per esigenze di ordine pubblico e della tutela della quiete e del riposo dei residenti, fatto salvo il rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione dell'inquinamento acustico, le pizzerie da asporto, le yogurtherie, i kebab e le attività simili dovranno stabilire il proprio orario giornaliero di vendita al pubblico entro i seguenti limiti: dalle ore 9:00 alle ore 24:00, per non oltre 13 ore giornaliere.
 14. Non è consentita la vendita del pane, la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive. Potranno essere disposte deroghe individuali, su motivata richiesta degli operatori, in riferimento alle esigenze di servizio del territorio; potranno altresì essere disposte deroghe, allo scopo di fornire un adeguato e completo servizio, in occasione di manifestazioni di rilevanza locale e sovralocale.
 15. L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 5 ter della L.R. 22/2000, introdotto dalla L.R. 30 del 28/11/2007.

Il Sindaco
f.to Roberto ROBECCHI